



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE
ALL'OSPITALITA' TEMPORANEA
E ALL'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE
DELL'ASSEGNATARIO/A
- ALLOGGI E.R.P. -**

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Ospitalità temporanea

Art. 3 Condizioni

Art. 4 Modalità della richiesta. Autorizzazione. Proroga.

Art. 5 Definizione di nucleo familiare dell'assegnatario/a dell'alloggio

Art. 6 Ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario/a

Art. 7 Requisiti necessari per richiedere l'ampliamento del nucleo familiare

Art. 8 Presentazione della domanda

Art. 9 Annullamento dell'autorizzazione

Art. 1

Ambito di applicazione

Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti gli alloggi individuati dall'art. 1, comma 1° e 2° della L.R. 10/1996 e soggetti alla normativa sull'edilizia residenziale pubblica.

OSPITALITA' TEMPORANEA

Art. 2

Ospitalità temporanea

1. E' ammessa l'ospitalità temporanea di persone estranee al nucleo familiare assegnatario, previa autorizzazione da rilasciarsi con provvedimento del Responsabile del Servizio competente. Quando l'ospitalità temporanea non supera i quattro mesi, non è richiesta alcuna autorizzazione. L'ospitalità temporanea, anche inferiore a quattro mesi, non è ammessa nel caso in cui alla stessa consegua un sovraffollamento dell'alloggio rispetto alla soglia minima indicata dall'art. 9 comma 3 della L.R. 10/1996. La Responsabile del Servizio competente potrà derogare a quanto disposto dal suddetto art. 9 comma 3 della L.R. 10/1996, nel caso in cui sussistano obiettive esigenze di assistenza domiciliare dell'assegnatario/a debitamente documentate e limitatamente alla persona incaricata a tale assistenza.

2. Nel caso di ospitalità temporanea non superiore a quattro mesi, l'assegnatario/a deve comunicare l'inizio dell'ospitalità, su apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali, entro 48 ore dall'inizio della stessa.

3. Entro il predetto termine di quattro mesi, l'ospitalità temporanea non comporta alcuna variazione di carattere gestionale, in specie per la quantificazione del canone di locazione.
4. L'autorizzazione all'ospitalità temporanea di terze persone che si protragga oltre i quattro mesi è ammessa per un periodo massimo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, verificati i requisiti previsti dal presente Regolamento.
5. L'autorizzazione all'ospitalità temporanea comporta l'integrazione, da parte dell'ATER, del canone di locazione con una indennità di occupazione determinata in considerazione della capacità reddituale della persona ospitata.
6. L'ospite temporaneo non ha diritto a subentrare nel rapporto locativo in caso di decesso del titolare o di interruzione per qualsiasi causa del rapporto locativo applicandosi, in caso di mancato rilascio, l'art. 29 della L.R. 10/1996.

Art. 3

Condizioni

1. L'assegnatario/a può richiedere al Comune l'autorizzazione ad ospitare terze persone estranee al nucleo familiare assegnatario/a allorché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) obiettive esigenze di assistenza domiciliare in relazione alle condizioni di salute dell'assegnatario od altri componenti del nucleo familiare, qualora l'assistenza non possa essere garantita all'interno del nucleo stesso, ovvero delle persone a favore delle quali si richiede l'ospitalità temporanea. Tali condizioni dovranno essere debitamente certificate.
 - b) qualora l'istanza sia motivata dall'intenzione di stabilire una convivenza more uxorio;
2. Le persone ospitate in ogni caso non devono risultare oggetto di ripetute segnalazioni scritte, nel quinquennio precedente rispetto a quella della domanda di ospitalità, da parte di privati, o autorità pubbliche, o di strutture sanitarie, aventi ad oggetto comportamenti incompatibili con la civile convivenza adottati sia in relazione all'attuale che alle precedenti sistemazioni abitative, anche private.
3. L'autorizzazione all'ospitalità temporanea non potrà comunque rilasciarsi, fino alla favorevole definizione della questione pendente, nei confronti dell'assegnatario/a:
 - a) che risulti ingiustificatamente moroso nel pagamento del canone e/o delle quote di gestione dei servizi e spese condominiali in genere, salvo che lo stesso si impegni concretamente a sanare la morosità pregressa anche in forma rateale;
 - b) nei confronti del quale sia in corso un procedimento per l'eventuale dichiarazione di annullamento o di decadenza dell'assegnazione ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 della L.R. 10/1996;
 - c) che occupi senza titolo un alloggio ERP.

Art. 4

Modalità della richiesta. Autorizzazione. Proroga.

1. Qualora l'ospitalità temporanea sia destinata a protrarsi per più di quattro mesi, l'assegnatario/a dovrà presentare domanda redatta su apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali. Nella domanda vanno dichiarati:

- la condizione posta a motivazione della richiesta tra quelle di cui al precedente articolo 3, comma 1, punti a), b);
- l'assenza delle condizioni ostative di cui al comma 2 dell'art. 3 del medesimo articolo.

2. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Comune entro il termine di cui all'art. 14, comma 2, della L.R.V. 10/1996, come sostituito dalla L.R.V. n. 14/1997, ovvero entro 15 giorni dal superamento del termine di quattro mesi, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pari al doppio del canone dovuto.

3. Il Comune, verificata la sussistenza delle sopradette condizioni, rilascia apposita autorizzazione per un periodo massimo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno.

4. L'ospitalità temporanea superiore ai quattro mesi non è comunque ammessa nel caso in cui alla stessa consegua un sovraffollamento dell'alloggio rispetto alla soglia minima indicata dall'art. 9 comma 3 della L.R.V.10/1996.

5. Al fine di ottenere l'eventuale proroga, l'assegnatario/a è tenuto a ripresentare domanda di autorizzazione in anticipo rispetto alla scadenza, specificando i motivi della richiesta di proroga e dichiarando la permanenza dei requisiti di cui all'art. 3.

6. Il Responsabile del Servizio competente ai fini della concessione dell'autorizzazione ed eventuale proroga, attiverà specifica istruttoria per la verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti di cui all'art. 3) anche acquisendo informazioni o elementi, con particolare riferimento a situazioni note, quali quelle elencate nel secondo comma dell'art. 3. Nel caso emergano dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato dall'ospite, si procederà ad un controllo puntuale anche acquisendo informazioni dalle autorità di polizia e, ove ritenuto opportuno, dai servizi comunali. Nel caso di dichiarazioni mendaci verrà applicata la sanzione penale prevista dall'art. 76 del Testo unico in materia di autocertificazioni, D.P.R. n. 445/2000.

7. Il Responsabile del Servizio competente ha la facoltà di non rilasciare l'autorizzazione nel caso di accertata mancata comunicazione di inizio dell'ospitalità nei termini indicati dal presente articolo.

AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE

Art. 5

Definizione di nucleo familiare dell'assegnatario/a dell'alloggio

1. Per nucleo familiare originario dell'assegnatario/a, si intende l'insieme delle persone a favore delle quali è stata disposta l'assegnazione dell'alloggio.

2. Si definisce accrescimento naturale l'aumento dei componenti del nucleo familiare avvenuto dopo l'assegnazione dell'alloggio a seguito di filiazione. I figli legittimi dell'assegnatario/a e di altri componenti il nucleo familiare, nati successivamente all'assegnazione, ovvero i figli naturali riconosciuti, entrano a far parte del nucleo familiare ad ogni effetto del rapporto locatizio.

Art. 6

Ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario/a

Il diritto al subentro a favore di nuovi soggetti che entrano successivamente all'assegnazione dell'alloggio a far parte del nucleo familiare titolare dell'assegnazione, al di fuori dell'ipotesi dell'accrescimento naturale ai sensi del precedente art. 5, consegue ad apposito provvedimento a firma del Responsabile del Servizio competente, previa istanza dell'assegnatario/a.

Il verificarsi di modificazioni nella composizione del nucleo familiare degli assegnatari al di fuori delle procedure previste dal presente Regolamento, e comunque nei casi in cui non sia intervenuta l'autorizzazione del Comune all'ampliamento o all'ospitalità temporanea ai sensi dell'art. 2 e seguenti, costituisce presupposto per l'avvio di una procedura di decadenza dell'assegnatario/a ai sensi dell'art. 27, 1° comma, lett. a) della L.R. 10/1996.

Art. 7

Requisiti necessari per richiedere l'ampliamento del nucleo familiare

1. L'ampliamento del nucleo può essere chiesto solo dall'assegnatario/a in possesso dei requisiti, riferiti all'intero nucleo familiare, necessari per la permanenza nell'ERP al momento della domanda di autorizzazione all'ampliamento.

2. L'assegnatario/a può richiedere l'ampliamento del proprio nucleo familiare nel ricorrere delle seguenti tassative ipotesi:

a) matrimonio;

b) adozione di minore;

c) convivenza more-uxorio "anche" con figli naturali, riconosciuti, purchè la convivenza abbia carattere di stabilità e continuità e perduri da almeno due anni, secondo quanto attestato da certificato storico anagrafico;

d) rientro nel nucleo familiare del coniuge dell'assegnatario/a che, già componente del nucleo medesimo, abbia poi abbandonato l'alloggio;

e) rientro nel nucleo familiare del figlio/a che abbia abbandonato l'alloggio solo, nell'ipotesi in cui l'assenza si sia protratta per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, secondo quanto attestato da certificato storico anagrafico. Tale fattispecie s'intende riferita unicamente al figlio/a dell'assegnatario/a e non si estende all'eventuale nucleo familiare dello stesso;

f) ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea ottenuto in conformità alla normativa statale vigente.

3. L'ampliamento del nucleo non potrà essere autorizzato, fino alla favorevole definizione delle questioni pendenti, nei confronti del conduttore/rice:

a) che risulti ingiustificatamente moroso nel pagamento del canone e/o delle quote di gestione dei servizi e spese condominiali in genere;

b) nei confronti del quale sia in corso un procedimento per l'eventuale dichiarazione di annullamento o di decadenza dell'assegnazione ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 della L.R. 10/1996;

c) che occupi senza titolo un alloggio di ERP.

4. In presenza di una situazione di morosità, previo impegno concreto dell'assegnatario/a a sanare anche in forma rateale la stessa, potrà essere autorizzata, in sostituzione dell'ampliamento richiesto e sino alla completa definizione della questione pendente, un'ospitalità temporanea ai sensi del precedente art. 2.

5. In ogni caso non può autorizzarsi l'ampliamento del nucleo in caso di domanda avanzata dall'assegnatario/a prima che siano trascorsi due anni dalla data di assegnazione, qualora l'istanza di ampliamento del nucleo familiare sia avanzata ai sensi di quanto indicato nel precedente comma 2 lett. c), d), e), f).

Art. 8

Presentazione della domanda

1. L'assegnatario/a che intende accogliere stabilmente nel proprio nucleo familiare persone diverse da quelle indicate dal precedente art. 5, è tenuto a inoltrare al Comune e all'Ente Gestore apposita istanza ai fini dell'ampliamento del nucleo familiare.

2. La domanda, redatta su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali ed indirizzata al Responsabile del Servizio competente, dovrà essere sottoscritta dall'assegnatario/a.

3. Il Comune compie ogni accertamento o verifica ritenuta opportuna, in relazione alla sussistenza delle condizioni per procedere ad un accoglimento della domanda ed alla veridicità delle dichiarazioni inoltrate.

4. Qualora, anche a seguito di appositi accertamenti, risultasse la mancanza dei requisiti ai sensi della L.R. 10/1996 ovvero il difetto delle condizioni previste dal presente Regolamento, il Comune ne darà comunicazione agli interessati esprimendo motivato diniego sull'istanza di ampliamento del nucleo familiare.

5. Il Comune si riserva, altresì, di richiedere tutta la documentazione che riterrà necessaria in relazione ai singoli casi.

6. Alle domande presentate incomplete in caso di mancata integrazione dei documenti necessari entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, non verrà dato seguito e saranno archiviate.

Art. 9

Annullamento dell'autorizzazione

L'annullamento del provvedimento di autorizzazione verrà disposto dal Responsabile del Servizio competente, in caso di autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate successivamente false e in tutti i casi in cui sia stata successivamente accertata la mancanza al momento del rilascio dell'autorizzazione di requisiti e/o condizioni ai sensi della L.R.V.10/1996 e del presente Regolamento.